

Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità'

Prot. n. 0003264 / P

Data 3/10/2022
Allegati 1. Modello certificazione aggiornato per i centri
vaccinali e medici vaccinatori PLS/MMG

Class. SPS SAN/IMA-PRE
2. fac-simile di mod.istica uffici dell'attestazione
dell'esenzione per i MMG non vaccinatori

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

*Servizio Prevenzione, Sicurezza alimentare e Sanità pubblica
veterinaria*

Spett.

Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Enti Sanitari
del FVG

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tramite i
Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia
Giulia

Servizio Assistenza farmaceutica
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio sistemi informativi e privacy
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e territoriale
Direzione Centrale Salute FVG

Federfarma

FarmacieUnite

ASSOSALUTE

AIOP

ANISAP

E, p.c.

Vicepresidente della Giunta e Assessore alla Salute
Dott. Riccardo Riccardi

Al Direttore Centrale Salute
Dott. Gianna Zamaro

Oggetto: ERRATA CORRIGE - certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti – COVID -19 ed esenzione dall'obbligo vaccinale per i soggetti di cui all'art. 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del DL 44 del 01.04.2021 – nuove disposizioni

Gentili

Si fa seguito alla precedente nota del 27 gennaio per comunicare che in data 26 gennaio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni di cui alla Legge n. 3 del 21 gennaio 2022, conversione in legge del DL 172/2021, che apportano modifiche anche all'art. 4, comma 2, del DL n. 44 del 01.04.2021, ai sensi del quale *“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”*.

In base a tali modifiche, contenute nel comma 2 dell'art. 4 del DL 44/2021, sia i medici vaccinatori (dei Centri vaccinali o MMG/PLS vaccinatori) che i medici di medicina generale dell'assistito, possono attestare, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che i cittadini di cui agli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater non sono soggetti all'obbligo vaccinale per comprovati motivi di salute e che la vaccinazione può essere omessa o differita.

Come noto, le predette disposizioni riguardano, rispettivamente, gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4); l'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis); l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 4 –ter) e l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni (art. 4 quater).

Si allegano i modelli di esenzione aggiornati per l'utilizzo da parte dei medici vaccinatori e un facsimile, contenente le informazioni di minima che dovrebbero essere contenute nel certificato, per i medici di medicina generale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Manlio Palei
(firmato digitalmente)